

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere di Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Dichiarazione congiunta di cessata materia del contendere ed assenza di procura

La dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione" è inidonea ad integrare sia la rinuncia agli atti del giudizio, sia la manifestazione di cessazione della materia del contendere, quando provenga da difensori privi della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2014, n. 149

...omissis...

1. - Preliminarmente si rileva che i difensori delle parti hanno depositato il 13.11.2013 una dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione", precisando che il giudizio è stato definito in via transattiva fra le parti, avendo concordato la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e l'accettazione della rinuncia da parte dei resistenti, il tutto con compensazione delle spese.

1.1. - Rileva la Corte che tale dichiarazione è, tuttavia, inidonea a integrare validamente tanto un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., quanto un atto di manifestazione della cessazione della materia del contendere, in quanto (oltre a non essere completato dalla produzione dell'accordo transattivo) proviene da difensori entrambi privi del potere di

rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la relativa rinuncia (sulla necessità della procura speciale dei difensori ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, cfr. Cass. nn. 16785/03, 6324/02, 14101/01 e 5390/00; contra, n. 8822/03).

Si deve, pertanto, procedere all'esame di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, da riunire ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1-bis. - Col primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5", in relazione all'art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 116 c.p.c., "per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché omesso e insufficiente esame e valutazione di prove decisive".

Premette parte ricorrente che i fatti decisivi e controversi sono costituiti a) dalla preesistenza nel cavedio dell'edificio condominiale della tubazione di scarico delle acque luride provenienti dal servizio igienico dell'appartamento oggi di proprietà G., e che da tale unità abitativa posta al secondo piano raggiungeva il garage posto al piano terra, ove si collegava poi con la tubazione di scarico ivi esistente; e b) dall'esistenza di un servizio igienico nel vano dell'appartamento di proprietà G. al confine con il cavedio.

Deduce, quindi, che sarebbe illogica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il teste (C.) si riferisce ad epoca assai risalente nel tempo, visto che il fatto da accertare era, appunto, l'esistenza della tubazione prima che i convenuti la eliminassero. Teste il quale ha riferito che prima dell'acquisto effettuato da S. esisteva un pozzo luce del tutto libero, che dal terzo piano proseguiva fino al pian terreno, percorso dalla tubazione delle acque nere. Di quest'ultima parlano anche altri testi (D.M. e B.), i cui ricordi, riferiti a 15-17 anni a dietro rispetto alla data delle testimonianze (28.7.1995), si collocano in un lasso di tempo anteriore all'acquisto dei convenuti, avvenuto dopo il 1983. Pertanto tali testi (C., D.M. e B.) avevano confermato l'esistenza del cavedio e della tubazione dal 2 piano al pianterreno fino al tempo dell'acquisto degli S. - Sa..

Altrettanto illogica e non aderente alle risultanze istruttorie è la motivazione della sentenza impugnata allorché afferma che il teste C. avrebbe avuto nozione dei fatti solo de relato. Al contrario, l'unica circostanza che detto testimone ha dichiarato di aver appreso da altri è l'epoca di chiusura del cavedio e di eliminazione della tubazione da parte dei sigg.ri S. - Sa..

Ancora, sarebbe illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'esistenza al pianterreno del pezzo speciale a "T" per l'innesto di tubazione proveniente dai piani alti non avrebbe alcun valore, mancando quella contiguità che avrebbe dovuto costituire indizio della preesistenza di un tubo di scarico proveniente dall'abitazione del G.. Tale affermazione non ha alcun riscontro con i plurimi elementi di prova agli atti (cioè le deposizioni dei testi C., D.M., Di.Ma. e S.S., nonché la relazione del c.t.u.), essendo evidente che la tubazione discendente era stata eliminata distaccandola dal pezzo speciale a "T" esistente nella tubazione generale del piano terra.

Altra incongruenza, secondo il ricorrente, si riscontra nell'affermazione per cui non vi sarebbe prova che il vano al secondo piano, adiacente al cavedio, fosse destinato a servizio igienico, e che ciò fosse soltanto una deduzione logica operata dal giudice di primo grado. Ciò, prosegue il ricorrente, è smentito dall'ispezione dei luoghi, che ha evidenziato che all'interno dell'abitazione del

G. non vi sono altre stanze munite di tubazioni e che al secondo piano, nel piccolo vano adiacente al cavedio, si nota una rete idrica di vecchia realizzazione; nonchè dalla piantina catastale allegata alla relazione del c.t.u., da cui risulta che al secondo piano il vano adiacente al cavedio recava la dicitura "bagno". Oltre a ciò, è impossibile che (come aveva ritenuto il giudice di primo grado) un appartamento destinato a civile abitazione fosse privo di servizio igienico.

In conclusione, afferma parte ricorrente, se la Corte distrettuale avesse adeguatamente preso in considerazione le prove e le circostanze obiettive acquisite agli atti, sarebbe pervenuta a ben altro convincimento.

2. - Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè la nullità del procedimento per error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il ricorrente lamenta il fatto che gli appellanti, in violazione dell'art. 345 c.p.c., hanno prodotto in appello documenti nuovi (proposta di variazione del 9.2.1991 presentata all'Agenzia del territorio, vari atti catastali e un accertamento della stessa Agenzia del territorio), nonostante l'opposizione dell'odierno ricorrente.

Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla fattispecie: "dica la Corte di Cassazione se in base al novellato art. 345 c.p.c., comma 3, ed in conformità del disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342 e 347 c.p.c., è possibile la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello senza la specifica prova della impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile".

3. - Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto per le ragioni esposte nei motivi precedenti la Corte d'appello avrebbe dovuto porre le spese a carico degli attuali resistenti.

4. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale i controricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Le spese di entrambi i gradi- di giudizio, sostengono, avrebbero dovuto essere poste a carico dell'appellante, che è risultato integralmente soccombente, mentre la compensazione delle spese è stata disposta con una formula pleonastica e di puro stile.

Segue il quesito di diritto: "dica la Ecc.ma Corte che in caso di soccombenza integrale le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente e che non è sufficiente alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., un generico riferimento all'esistenza ài giusti motivi per disporre la compensazione".

5. - Il primo motivo del ricorso principale è in larga parte inammissibile e de residuo infondato.

5.1. - Oltre a difettare di un chiaro momento finale di sintesi (secondo quanto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., nell'interpretazione fornitane da Cass. S.U. n. 26020/08, norma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), tutte le censure in cui il mezzo si articola non confutano la logicità intrinseca dei vari passaggi motivazionali della sentenza impugnata, ma ne illustrano il contrasto con altre emergenze che il ricorrente assume di maggior valore ai fini della decisione. La critica così svolta non investe la struttura del ragionamento, ma la selezione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale. Ciò che in sostanza richiede la parte ricorrente è un apprezzamento dei fatti diverso e conforme alle proprie aspettative, come ben dimostra la proposizione finale del motivo,

che claris verbis lamenta l'inadeguata valutazione delle prove, e dunque l'erroneità e non l'illegittimità della decisione.

5.2. - Tra le doglianze svolte, l'unica a raggiungere il livello minimo necessario per configurare una censura ammissibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è quella secondo cui, riguardo al fatto controverso della preesistenza della tubazione rispetto agli interventi edilizi eseguiti dai convenuti sul cavedio, la sentenza impugnata avrebbe illogicamente svalutato le informazioni affermative fornite dal teste C., sol perchè questi si è riferito ad epoca assai risalente nel tempo.

Ma si tratta di una censura infondata, perchè non coglie che la variabile decisoria dipendeva non già dal fatto che in un qualsivoglia tempo passato fosse esistita la tubazione di scarico di cui si discute, ma dalla circostanza che la situazione di fatto invocata dall'attore fosse venuta meno a causa delle modifiche dei luoghi operate dai convenuti, piuttosto che per altre e indipendenti ragioni, anche in considerazione del fatto che lo stesso G. aveva effettuato lavori di ristrutturazione edilizia nella sua proprietà. Ed allora riguardo a siffatto tema di prova è tutt'altro che illogica la scarsa considerazione attribuita dalla Corte distrettuale a quanto riferito dal teste, il quale non è stato in grado di fornire indicazioni sullo stato di fatto nel tempo immediatamente precedente l'attività edilizia degli S. - Sa..

6. - Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata (Cass. nn. 18635/11, 4435/08, 16630/07, 16898/06, 13662/04, 18618/03, 12594/02, 5837/97 e 221/1996).

Pregiudizio che il ricorrente non ha specificato e che del resto non avrebbe potuto specificare, visto che la sentenza impugnata neppure menziona i documenti di cui il ricorso lamenta la tardiva produzione in appello.

7. - Il terzo motivo del ricorso principale è apparente, perchè non allega un vizio proprio della decisione, ma si limita a prospettare il diverso addebito delle spese come conseguenza del richiesto accoglimento della domanda.

8. - E' invece fondato il motivo a sostegno del ricorso principale.

Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto,

idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. n. 20598/08).

Nulla di tutto ciò nel caso di specie. La motivazione adottata per giustificare la compensazione integrale delle spese si esaurisce in un criptico riferimento alle "ragioni della controversia e della decisione", che in assenza di altri elementi desumibili dall'insieme della sentenza non consente di comprendere le concrete ragioni del decisum.

9. - In conclusione, respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, che ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, provvederà anche sulle spese di cassazione.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014